



IL RETTORE

- VISTA la Legge n. 168 del 9 maggio 1989 “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”, ed in particolare l’art. 6 Autonomia delle Università;
- VISTO il Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 quale risultante dalle successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del Sistema universitario”;
- VISTO lo Statuto di questa Università emanato con D.R. 27 febbraio 2012 n. 2711 quale risultante dalle successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA l’emergenza epidemiologica della malattia COVID-19 causata dal Coronavirus SARS-Cov_2 sul territorio nazionale;
- VISTO il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- VISTO il DPCM dell’8 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’art. 1 comma 1, lett. m);
- VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», in particolare l’art. 1, comma 1;
- VISTO il DR 506/2020 del 10 marzo 2020, in particolare l’art. 19;
- VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», in particolare l’art. 87, comma 5;
- VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»;
- RILEVATO quanto disposto dall’art. 87, comma 5, del sopracitato d.l. 18/2010, secondo cui «Lo svolgimento delle *procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego*, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto»;
- TENUTO CONTO della necessità di rispettare l’art. 97 Cost. e di assicurare che le procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, articolate anche in prove didattiche o esami orali, consentano di selezionare il candidato più meritevole, attraverso procedimenti trasparenti e non discriminatori;
- TENUTO CONTO delle disposizioni dei regolamenti di Ateneo a disciplina delle procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego a tempo indeterminato e determinato;
- TENUTO CONTO delle disposizioni del regolamento di Ateneo a disciplina delle procedure selettive per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell’art. 22 della l. 240/2010;
- TENUTO CONTO delle disposizioni del regolamento di Ateneo a disciplina delle procedure di valutazione comparativa per l’affidamento di contratti per attività di insegnamento ai sensi dell’art. 23 della l. 240/2010;
- TENUTO INFINE CONTO delle disposizioni del regolamento di Ateneo a disciplina delle procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a soggetti esterni all’Università di Pisa;
- RITENUTO OPPORTUNO dettare disposizioni attuative del sopravvenuto art. 87, comma 5, del d.l. 18/2010;

DECRETA

Art. 1

1. Sono sospese tutte le procedure concorsuali avviate dall’Ateneo per l’accesso al pubblico impiego, a tempo indeterminato e determinato, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati si effettui esclusivamente su basi curriculari.
2. In particolare, restano quindi sospese per 60 giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, o per il diverso termine eventualmente fissato con successivi provvedimenti, le suddette procedure concorsuali in cui è necessario lo svolgimento di una prova

didattica, di una prova scritta, di una prova pratica o di un colloquio orale. Resta ferma la possibilità di concludere le procedure già avviate per le quali risulti ultimata la valutazione dei candidati.

Art. 2

1. Resta ferma la possibilità di espletare:
 - le procedure selettive per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
 - le procedure di valutazione comparativa per l'affidamento di contratti per attività di insegnamento;
 - le procedure di valutazione comparativa per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo.
2. Le procedure di cui al comma precedente sono esperibili a condizione che l'eventuale colloquio del candidato venga svolto in modalità a distanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 3

1. Le commissioni di concorso, di selezione e di valutazione comparativa di cui agli articoli precedenti devono riunirsi solo in modalità a distanza, nel rispetto del "Regolamento temporaneo per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica" di cui al DR del 6 marzo 2020, n. 26133 e ss. mm., in modo da assicurare il collegamento simultaneo di tutti i membri.

Art. 4

1. I colloqui orali dei candidati nelle procedure di cui all'art. 2 del presente decreto si svolgono attraverso piattaforme per videoconferenza messe a disposizione dell'Ateneo, in grado di assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.
2. È vietato effettuare l'audio/video registrazione dei colloqui da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È inoltre vietato a chiunque diffondere l'audio/video registrazione del colloquio effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.
3. Deve essere garantita la pubblicità del colloquio attraverso invito di tutti i candidati tramite link all'evento. Deve essere altresì permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all'evento, pubblicato nella pagina <https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi> del sito di Ateneo nella sezione pertinente.
4. Ciascun candidato che presenzia al colloquio deve essere identificato visivamente a cura del Presidente e/o del Segretario della Commissione, mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità. Di ciò deve essere dato atto nel verbale.
5. Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente deve interrompere il collegamento con chiunque non sia membro della Commissione.

Art. 5

1. La presa di servizio di ciascun vincitore può avvenire solo se il Direttore/Presidente - o il Consiglio - della struttura di Ateneo richiedente l'assegno di ricerca, il contratto d'insegnamento, il contratto di lavoro autonomo, ovvero, in quest'ultimo caso, il Dirigente competente, attesti per iscritto la possibilità di iniziare, anche se a distanza, l'attività di ricerca e/o d'insegnamento o di lavoro autonomo per cui il candidato è stato selezionato.

Art. 6

1. Le disposizioni del presente decreto, volto a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso, limitando la compresenza di più persone nel medesimo luogo, entrano in vigore a far data dalla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sono efficaci fino al 16 maggio 2020, o al diverso termine di sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego eventualmente fissato con successivi provvedimenti.

IL RETTORE
(Prof. Paolo Maria Mancarella)*

** Documento firmato digitalmente ai sensi del codice dell'Amministrazione digitale e norme connesse*